



REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI
FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 1 Base legale

Il presente Regolamento trova il suo fondamento nella Legge sulla scuola del 1.2.1990, art. 7, nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996, art. 36, 37, 38 e 39.

Art. 2 Scopo

Il Regolamento disciplina le modalità di partecipazione delle famiglie agli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi comunali in ambito scolastico già esistenti e che potrebbero essere creati in futuro, quali:

- a. la refezione degli allievi delle scuole comunali (scuola dell'infanzia e scuola elementare);
- b. la scuola fuori sede;
- c. i trasporti scolastici.

Il Municipio fissa, ogni 4 anni, l'ammontare della partecipazione delle famiglie, tenuto conto dei limiti fissati nel presente Regolamento.

A. MENSA PER REFEZIONI SCOLASTICHE

Art. 3 Ammissione

L'ammissione alla mensa della scuola dell'infanzia avviene d'ufficio ed è riservata agli allievi della scuola dell'infanzia.

Per gli allievi della scuola elementare impossibilitati a rincasare a mezzogiorno il Municipio potrà predisporre un'adeguata opportunità di refezione, in proprio o in collaborazione con terzi.

Il Municipio adotta le necessarie disposizioni d'esecuzione, segnatamente le modalità d'iscrizione e il numero massimo di allievi ammessi.

Art. 4 Partecipazione ai costi

L'ammontare della partecipazione delle famiglie ai costi per la refezione scolastica deve essere compresa entro i seguenti limiti:

- scuola dell'infanzia: da un minimo di fr. 3.-- ad un massimo di fr. 8.-- per ogni pasto.
- scuola elementare: da un minimo di fr. 4.-- ad un massimo di fr. 10.-- per ogni pasto.

Le tasse sono dovute anche in caso di assenza non motivata.

Il Municipio può esentare, completamente o in parte, dalla partecipazione ai costi le famiglie beneficiarie di prestazioni complementari AVS/AI o di contributi assistenziali.

Per le famiglie non domiciliate nel Comune la partecipazione terrà conto della copertura dei costi, al massimo il doppio di quanto richiesto ai domiciliati. L'importo sarà definito di volta in volta dal Municipio, entro i limiti stabiliti nel presente Regolamento¹.

B. SCUOLA FUORI SEDE**Art. 5 Organizzazione**

Il Municipio può organizzare dei periodi di scuola fuori sede (scuola montana, corsi sportivi, ecc.).

Allo scopo adotta le necessarie disposizioni d'esecuzione, segnatamente la durata della scuola fuori sede e le classi autorizzate.

Art. 6 Partecipazione ai costi

La quota settimanale della partecipazione delle famiglie ai costi per la scuola fuori sede va da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 120.-- per ogni partecipante. In caso di periodi più prolungati o più brevi la stessa sarà calcolata pro-rata.

Il Municipio può esentare, completamente o in parte, dalla partecipazione ai costi le famiglie beneficiarie di prestazioni complementari AVS/AI o di contributi assistenziali.

Le famiglie degli allievi di Genestrerio partecipano ai costi nella medesima misura di quelli di Novazzano.

Per le famiglie non domiciliate nei Comuni di Novazzano e di Genestrerio la partecipazione terrà conto della copertura dei costi, al massimo il doppio di quanto richiesto ai domiciliati. Nei limiti del presente Regolamento¹, l'importo sarà definito di volta in volta dal Municipio.

C. TRASPORTI SCOLASTICI**Art. 7 Organizzazione**

Il Municipio può istituire un servizio di trasporto scolastico quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi e vi è un numero di utenti che lo giustifichi, conformemente all'art. 36 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Art. 8 Partecipazione ai costi

L'ammontare della partecipazione delle famiglie ai costi per i trasporti scolastici deve essere compresa entro i seguenti limiti:

- scuola dell'infanzia: da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 100.-- per allievo all'anno;
- scuola elementare: da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 100.-- per allievo all'anno.

La partecipazione è dovuta da tutti i potenziali beneficiari, indipendentemente dall'utilizzo del servizio.

Il Municipio può esentare, completamente o in parte, dalla partecipazione ai costi le famiglie beneficiarie di prestazioni complementari AVS/AI o di contributi assistenziali.

D. DISPOSIZIONI VARIE**Art. 9 Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 10 Fatturazione ed incasso

Le modalità di fatturazione ed incasso saranno definite dal Municipio mediante Ordinanza. Sulle tasse scadute è dovuto un interesse di mora del 5%.

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LAFEF.

Art. 11 Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente Regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2007/2008, riservata la ratifica del Dipartimento delle istituzioni.

APPROVAZIONI

Consiglio Comunale 11 dicembre 2006 / ris. n. 70

Sezione Enti Locali 8 marzo 2007 / 174-RE-9557

¹Aggiunta dec. SEL dell'8.3.2007